

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTI DI FEDERBIO  
AL DISEGNO DI LEGGE C. 3146 DI CONVERSIONE  
DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77  
"GOVERNANCE DEL PNRR E PRIME MISURE  
DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE  
E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE"**

**Premessa**

In premessa intendiamo rammentare che nel PNRR nessuna delle proposte avanzate unitariamente dalle associazioni del settore biologico nazionale sono state accolte, nonostante questo settore sia da trent'anni esatti normato e sostenuto dalle politiche europee come unico sistema agricolo e alimentare sostenibile con certificazione e logo dell'Ue sull'etichetta dei prodotti. Un settore in cui l'Italia è già oggi ai primi posti sia come superfici coltivate, numero di imprese e capacità di esportazione sia a livello europeo che mondiale e che potrebbe essere il vero motore per la transizione ecologica del sistema agricolo e alimentare nazionale.

Le nostre proposte riguardavano lo sviluppo di progetti di sistema Paese per promuovere l'incremento dei distretti biologici e delle filiere di "Made in Italy Bio", partendo dalla semplificazione burocratica e digitalizzazione del sistema di certificazione e gestione dei prodotti attraverso progetti e piattaforme finalizzati alla transizione ecologica dei sistemi agricoli e alimentari nazionali.

Inoltre, nelle riforme collegate al PNRR relative alla revisione del sistema della fiscalità ambientale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, le associazioni hanno chiesto l'inserimento del settore biologico come sistema produttivo con impatto positivo sull'ambiente e sulla salute, anche al fine d'incentivarne i consumi in coerenza con le strategie europee del Green Deal.

Pur quindi in presenza di un PNRR che al momento non ha colto come strategico il ruolo del settore biologico quale componente fondamentale della transizione ecologica e di un nuovo modello economico verde per l'Italia, riteniamo comunque opportuno cercare di dare un nostro contributo concreto rispetto al provvedimento in esame.

**Articolo 1**  
***(Principi finalità e definizioni)***

***Osservazioni***

L'articolo 1 del decreto chiarisce - come riportato ai commi da 1 a 3 di detto articolo - anche quali siano i principi e le finalità a cui le disposizioni del provvedimento si devono attenere, in coerenza con i traguardi e gli obiettivi stabiliti dal Regolamento Ue 2021/241 per il PNRR, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima di cui al Regolamento Ue 2018 /1999.

In particolare, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto si stabilisce che si debba procedere alla realizzazione degli interventi "nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione Europea in materia di clima e di ambiente". Inoltre, sempre nel medesimo comma, si ricorda che sia nell'elencare gli elementi costitutivi dei PNRR (di cui all'art. 18 del Regolamento Ue 2021/241), che nel descrivere quali saranno gli elementi valutativi che impronteranno la decisione della Commissione Europea (di cui all'art. 19 del Regolamento Ue 2021/241), la stessa Commissione Europea stabilisce che valuterà se le misure previste dai Piani contribuiranno "...alla transizione verde, compresa la biodiversità" (vedi rispettivamente: lettera c), par. 4 dell'art. 18 e lettera c), par. 3 dell'art. 19 Regolamento UE 2021/241).

Riteniamo quindi necessario che entrambi questi principi già genericamente presenti nel testo debbano essere propriamente specificati, sempre al comma 2 dell'art. 1 del decreto come di seguito riportato.

### **Proposta di emendamento**

Pertanto, alla fine del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "...in materia di clima e di ambiente" aggiungere le parole:

**"..., compresa la biodiversità, nonché del principio <<non arrecare un danno significativo>>, in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea 12.2.2021 C(2021) 1054 final."**

### **Articolo 3**

#### **(Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)**

### **Osservazioni**

Come accaduto per la consultazione da parte del Governo nella fase di predisposizione del PNRR il criterio della "maggiore rappresentatività" per individuare le organizzazioni di rappresentanza facenti parte del partenariato economico se applicato genericamente all'agricoltura e non anche ai settori regolamentati dalla normativa europea, come nel caso dell'agricoltura biologica, esclude di fatto dalla partecipazione organizzazioni come FederBio ampiamente rappresentative di un intero settore economico.

È del resto nelle fasi finali di discussione e approvazione in Parlamento il DDL n. 988 relativo all'agricoltura biologica che riconoscerà definitivamente questo tipo di rappresentanza autonoma per questo settore, motivo per il quale riteniamo che il testo debba essere modificato.

### **Proposta di emendamento**

Il secondo capoverso del comma 1 è così modificato: "I componenti sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività, **nel caso delle organizzazioni di rappresentanza di settori economici tenendo conto della normativa unionale di riferimento** e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

**Articolo 18**  
**(Opere e infrastrutture strategiche  
per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)**

**Osservazioni**

Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 18 del decreto in esame, che sostituisce il comma 2-bis dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 152/2006, si stabilisce che tutti i progetti strategici, e le opere ad essi connesse, inseriti nel PNRR che siano coerenti con gli obiettivi fissati nel PNIEC, solo perché individuati vagamente e sommariamente nell'Allegato I-bis, siano da considerarsi "interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti".

Si fa notare che nell'Allegato I-bis non viene presentato né individuato e localizzato un elenco di progetti specifici e delle relative opere connesse, ma viene solo presentato un approssimativo e troppo ampio elenco di "categorie" di interventi. Molti di questi potrebbero consentire interventi anche molto impattanti rispetto all'attività agricola e di allevamento soprattutto se condotta con metodo biologico e organizzata in forma di distretto territoriale.

**Proposta di emendamento**

Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 che sostituisce il comma 2-bis dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 152/2006 dopo le parole "indifferibili e urgenti" sono aggiunte le parole: "..., **quando individuate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che verrà adottato annualmente su proposta del Ministero della Transizione Ecologica**".

**Articolo 21**  
**(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)**

**Osservazioni**

Alla lettera b), punto 1) del comma 1 si stabilisce il dimezzamento dei tempi della consultazione del pubblico nell'ambito della procedura di VIA (da 60 a 30 giorni) per tutti i progetti ricompresi nel PNRR e nel PNIEC (di cui all'art. 8, comma 2-bis del decreto in esame). Nell'Allegato I-bis allo stesso decreto ci sono interventi molto rilevanti riguardanti impianti e interventi per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale e nell'Allegato IV grandi opere pubbliche, non a caso definite nella rubrica dell'articolo 44 dello stesso decreto "di particolare complessità o di rilevante impatto".

Se ne deduce che proprio le opere, gli impianti o comunque gli interventi a maggiore impatto non possano essere analizzati ed osservati in un tempo congruo da "chiunque abbia interesse", comprimendo così il pieno esercizio del diritto alla informazione e alla partecipazione dei cittadini senza alcun reale vantaggio nell'abbreviazione dei tempi di approvazione e realizzazione delle opere.

**Proposta di emendamento**

**Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, che sostituisce il comma 3 dell'art. 24 del D.lgs. n. 152/2006, il punto 1) è soppresso.**

**Articolo 64**

***(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)***

**Osservazioni**

Si prevede l'istituzione di un comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di fatto in continuità con l'esistente comitato nazionale dei garanti per la ricerca che opera presso il MiUR. Appare necessario precisare i criteri per l'integrazione dei componenti di cui al comma 3.

**Proposta di emendamento**

*"In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università e della ricerca **per gli ambiti del PNRR non già adeguatamente coperti** e nel rispetto del principio della parità di genere".*

**Allegati alla Parte Seconda**

**ALLEGATO I-bis**

**Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999**

**Osservazioni**

L'Allegato in esame presenta un elenco troppo generico di categorie di potenziali opere, impianti e infrastrutture che spesso risultano poco coerenti con quanto realmente occorre per raggiungere gli obiettivi del PNIEC, i quali dovranno peraltro essere rivisti per allinearsi con quelli molto più stringenti indicati dall'Ue, che ha innalzato il proprio target di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 al 55%.

L'Allegato contiene anche molte categorie di interventi che non risultano sempre pienamente coerenti con un reale percorso di decarbonizzazione. Si parla ad esempio di idrogeno senza però operare distinzioni particolari su come questo venga prodotto (e i dati scientifici evidenziano come solo se ottenuto da fonti rinnovabili possa portare eventuali benefici ambientali), vi è una forte apertura di credito a favore di tecnologie inaffidabili e inefficaci (oltre che diseconomiche) quali la *cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2*.

Inoltre, quando si fa riferimento al FER si ricomprendono anche quelle rinnovabili che vengono viste da larga parte del mondo scientifico con spirito critico per gli scarsissimi risultati in termini di mitigazione climatica e i rilevanti impatti ambientali (es. biofuels) o considerate con grandi cautele come nel caso delle biomasse legnose, a causa dei diversi tempi che intercorrono tra il loro utilizzo e il tempo richiesto dalle piante per stoccare il carbonio. Infine, si trovano anche riferimenti ai rifiuti da incenerire, una pratica sempre più scoraggiata a livello comunitario anche in coerenza con l'economia circolare, senza considerare che i rifiuti sono da considerarsi fonte rinnovabile per la loro frazione organica.

1.1 Infrastrutture per il *phase out* della generazione elettrica alimentata a carbone:

### **Proposte di emendamenti**

L'Allegato I-bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 viene, pertanto, sostituito dal seguente (si riportano barrate le cancellazioni e in grassetto sottolineato le integrazioni al testo originale):

*1 Dimensione della decarbonizzazione*

*1.1.1 ~~Riconversione e/o di~~ Dismissione delle centrali alimentate a carbone **entro il 2025;***

*1.1.2 Nuovi impianti **(con priorità a quelle fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo)** ~~termoelettrici alimentati attraverso gas naturale~~ per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone*

*1.1.3 **Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le interconnessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettrochimici, pompaggi, H2 verde)** ~~reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione~~ necessarie a consentire il *phase out* dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.*

*1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e **frazione organica dei** rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:*

*1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da **biogas, bioliquidi (oli vegetali e grassi di origine animale) e altri residui e rifiuti organici** ~~biomasse, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;~~*

*1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide prioritariamente **da filiera corta, bioliquidi, biogas, biometano, bioliquidi e altri residui e rifiuti organici;***

*1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e*

la produzione di BioLNG da biometano), syngas (**non da fonti fossili**), carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels) **non da plastiche**.

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno **verde**;

1.3.2 Impianti di Power-to-X **ottenuto solo da surplus da FER**;

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

[omissis]

3 Dimensione della sicurezza energetica:

3.2 Settore gas:

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

~~3.2.2 Impianti per **al fine di consentire** l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;~~

~~3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;~~

~~3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;~~

~~3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'articolo 57 del Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n.35 finalizzate alla riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto ad altre fonti fossili.~~

Bologna, 22.06.2021